

Napoli, 11 APRILE 2019

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 4/2019

IL 4 APRILE SCORSO, È STATO APPROVATO IL DECRETO CRESCITA (D. CRESCITA) CONTENENTE TRA L'ALTRO IMPORTANTI MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA E NEL SEGUITO RIPORTIAMO LE PRINCIPALI:

1. Maggiorazione dell'ammortamento dei beni strumentali nuovi:

Il primo articolo del D. Crescita reintroduce dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130%, prevedendo 2,5 milioni di euro come tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Ricordiamo che il “superammortamento” prevede la possibilità ai soli fini delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, che il costo di acquisto del bene oggetto d'agevolazione sia maggiorato del 30%. Rientrano tra i beneficiari i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



2. Revisione mini-IRES

All'art. 1-bis del D. Crescita è prevista la soppressione della mini-Ires e la contestuale introduzione di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda.

In particolare, è prevista una riduzione progressiva dell'aliquota sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, nelle seguenti misure:

22,5% per l'anno 2019;

21,5% per il 2020;

20,5% per il 2021;

20% dal 2022 a regime.

La norma prevede infatti che l'agevolazione sia riconosciuta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. In merito all'incremento di patrimonio netto, da doversi calcolare come differenza tra:

- a) patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto del conto economico dell'esercizio medesimo, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
- b) patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il patrimonio netto del conto economico dell'esercizio stesso.

3. Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

La norma stabilisce un graduale incremento della deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo (già aumentato al 40% dalla Legge di Bilancio per il 2019, art. 1, comma 12, Legge n. 145/2018). A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta municipale propria relativa ad immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante da arti e professioni nella misura del 60%. Per il solo periodo successivo al 31 dicembre 2019 è disposta, in via provvisoria, una deducibilità nella misura del 50%.

4. Modifiche alla disciplina del Patent Box

Il Patent box è un'agevolazione che consiste nell' esenzione del 50% dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni immateriali (brevetti industriali, software, know-how, disegni o modelli). L'obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all'estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all'estero. Il decreto crescita semplifica le modalità attuative per accedere al beneficio, consentendo ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio in dichiarazione, e rinviando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

5. Modifiche al regime dei forfettari

Il D. Crescita effettua alcune modifiche al regime forfettario, ex art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2015 (con le modifiche della Legge di Bilancio 2019). In particolare, per i contribuenti che applicano il regime forfettario dal 2019, e si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, dovranno applicare le ritenute alla fonte sui redditi corrisposti (cosa che in precedenza non avveniva).

6. Estensione della definizione agevolata Rottamazione Ter

Il D. Crescita conferma che sarà possibile beneficiare del mini-condono delle cartelle anche per le tasse di competenza di comuni, province e regioni relative a debiti e cartelle del periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Ai contribuenti sarà offerta la possibilità di pagare i debiti maturati con lo stralcio di sanzioni ed interessi, così come previsto per la rottamazione - ter delle cartelle.

Ad oggi la pace fiscale per cartelle relative al mancato pagamento delle tasse locali, aventi ad oggetto tasse automobilistiche o sulla casa (la IUC, somma di IMU, TASI e TARI) riguarda esclusivamente i ruoli di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione.

La novità consentirà a regioni, comuni, province e città metropolitane di scegliere se estendere la pace fiscale anche ad ingiunzioni e ruoli di propria competenza per tutte le cartelle escluse

dall'ambito di applicazione della rottamazione - ter o del saldo e stralcio in quando non di competenza dell'ex Equitalia.

7. Aggregazioni d'impresa

Il D. Crescita ripropone il cosiddetto bonus aggregazioni, istituito introdotto per la prima volta con la legge Finanziaria del 2007, con l'obiettivo di incentivare le operazioni di aggregazione aziendali e favorire la crescita dimensionale delle imprese.

Il beneficio consente di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite di 5 milioni, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda (o ramo d'azienda).

Non sono previsti limiti dimensionali, fermo restando il limite di 5 milioni per il bonus. In base ai chiarimenti resi in passato dalle Entrate, nei casi di importi superiori a 5 milioni imputati a più beni, l'impresa può decidere a quali beni dare riconoscimento gratuito (circolare 16/E/2007), così come resta ferma la possibilità di affrancare con il pagamento dell'imposta sostitutiva i maggiori valori eccedenti il limite di 5 milioni (circolare 57/E/2008).

Il bonus spetta al soggetto risultante dall'operazione di fusione o scissione o al conferitario, a condizione che si tratti di una società di capitali, mentre in qualità di incorporati, fusi o scissi possono partecipare anche soggetti non residenti o, nel caso di conferimento, società di persone ed enti commerciali.

L'agevolazione è di natura temporanea, riguardando le operazioni «realizzate» dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, bisogna fare riferimento alla data di efficacia giuridica delle operazioni, che per la fusione e la scissione coincide con l'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese (salvo che sia prevista la postdatazione degli effetti), mentre per i conferimenti rileva l'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale .

Per fruire dell'agevolazione è richiesto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:

- siano operative da almeno due anni;
- non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

- non siano controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Il requisito dell'operatività esclude dal beneficio le imprese neocostituite. Pertanto, non sono agevolabili i conferimenti di azienda o le scissioni in una società di nuova costituzione (che di fatto non realizzano aggregazioni aziendali).

8. Proroga del credito per attività di Ricerca e Sviluppo

Il D. Crescita estende la possibilità di fruire del credito d'imposta "Ricerca e Sviluppo", anche al periodo compreso tra il 2021 e il 2023, stabilizzando la misura dell'incentivo al 25%.

Si ricorda che l'agevolazione, introdotta dall' art. 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevedeva un credito d'imposta (pari ad una determinata percentuale che ad oggi è del 25%), per le spese sostenute dalle imprese in determinate attività di ricerca e sviluppo. Il calcolo si basa sulla spesa incrementale dei costi sostenuti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019 (1/1/2016 -31/12/2018).

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L' Amministratore Unico)
